

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 dicembre 2023, è stata effettuato l'esame congiunto ex art. 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativa alla procedura avviata con comunicazione del 1 dicembre 2023 da parte della Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della medesima l. 223/1991 e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV e USB L.P..

Premesso che, come puntualizzato nella comunicazione sopra richiamata,

- I. Il programma della procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 347/03, avviata con l'istanza della Società e con il conseguente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017 è in fase di ultimazione, in ragione dell'imminente scadenza del 15 gennaio 2024 e della conseguente prevista emanazione del decreto di revoca dell'attività d'impresa delle Società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.a. in Amministrazione Straordinaria a seguito del quale l'Amministrazione Straordinaria proseguirà nel completamento dell'attività liquidatoria, come previsto dall'art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- II. Sono stati infatti adempiuti, allo stato, gli obblighi posti a carico dell'Amministrazione Straordinaria dall'art. 11-quater, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale ha previsto che *“il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4- bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993”*.

- III. In esecuzione del programma autorizzato in conformità alle previsioni legislative di cui sopra, Alitalia in AS ha concluso la cessione del perimetro *Aviation* in data 15 ottobre 2021, nonché dei rami relativi ai servizi di *handling*, con effetti dal 14 luglio 2022 per il c.d. “Lotto Fiumicino” e dal 1° ottobre 2022 per il c.d. “Lotto Linate”, e del ramo dei servizi di manutenzione, con effetti dal 1° novembre 2022.
- IV. A seguito della prima alienazione, con provvedimento del 15 ottobre 2021, prot. 0118079-P, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac, ha proceduto alla sospensione del Certificato di Operatore Aereo della convenuta Società Aerea Italiana – S.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che pertanto non riveste più la qualità di vettore aereo.
- V. Con riferimento, altresì, al trattamento di integrazione salariale già concesso con i seguenti decreti:
decreto nr. 99793 del 2 agosto 2017, autorizzata CIGS sino alla data del 1° novembre 2017;
decreti nr. 100615 del 18 dicembre 2017 e nr.101572 del 22 maggio 2018, autorizzata CIGS fino al 30 aprile 2018;
decreto nr. 101587 del 31 maggio 2018, autorizzata CIGS fino al 31 ottobre 2018;
decreto nr. 102420 del 21 novembre 2018, autorizzata CIGS fino al 23 marzo 2019;
decreto nr. 103384 del 18 giugno 2019, autorizzata CIGS fino al 23 settembre 2019;
decreti n. 104037 e nr.105709, autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2019;
decreto nr. 104593 e nr. 105709, autorizzata CIGS fino al 23 marzo 2020, integrato con decreto nr. 106472 che ha autorizzato Alitalia Sai in A.S. alla luce della drammaticità degli effetti dell’epidemia sul trasporto aereo, ad un incremento dei numeri e delle categorie professionali interessate dalla CIGS da inserire nel programma per il personale di terra per il periodo dal 12 marzo 2020 al 23 marzo 2020;
decreto nr. 106425, autorizzata CIGS fino al 31 ottobre 2020;
decreto nr. 108368, autorizzata CIGS fino al 21 settembre 2021;
decreto nr 110701, autorizzata CIGS fino al 21 settembre 2022.
decreto nr. 110976, autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2022;
decreto nr. 4 autorizzata CIGS fino al 31 dicembre 2023;
l’art. 12 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto, al precipuo fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria l’ulteriore estensione, non ulteriormente prorogabile, del trattamento di integrazione salariale (con particolare riferimento alla previsione autorizzativa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

- VI. Nel disporre tale estensione la medesima previsione legislativa ha stabilito che la prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sia riconosciuta sino a concorrenza di un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento e che comunque l'importo del trattamento complessivo non possa superare, nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500 lordi.
- VII. Infine, l'art. 12 del d.l. n. 104/2023 ha altresì stabilito che dal 1 gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.
- VIII. In data 20 novembre 2023 è stata ultimata la procedura di consultazione in sede ministeriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai fini della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui ai punti precedenti e con decreto nr. 83396 del 29 novembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la proroga del trattamento CIGS sino alla data già indicata del 31 ottobre 2024.
- IX. Con riferimento ai processi di ricollocazione richiamati dall'art. 12 del d.l. n. 104/2023, in data 26 settembre 2023 ha avuto luogo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un incontro all'esito del quale il Ministero, le Amministrazioni regionali interessate, le parti sociali e le associazioni di categoria potenzialmente interessate a tali processi di ricollocazione – già prefigurati dal documento condiviso Progetto NEW JOB (progetto condiviso per la ricollocazione del personale Alitalia), sottoscritto dai Commissari Straordinari e dalle OO.SS. nel 2022 – hanno confermato la propria disponibilità sia all'avvio di percorsi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo volontario dei lavoratori attualmente in CIGS sia alla raccolta e diffusione di offerte di lavoro al fine della ricollocazione immediata di coloro che siano già in possesso di un bagaglio professionale appetibile per il mercato del lavoro nel medesimo settore del trasporto aereo o in altri settori di attività.
- X. Rimangono attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione Straordinaria 2840 lavoratori, 2668 dei quali sospesi in CIGS a zero e 172 impiegati allo stato, dall'Amministrazione Straordinaria per le esigenze connesse al completamento del programma, la cui data di ultimazione, allo stato, è fissata al 15 gennaio 2024.
- XI. Le parti si danno atto dell'esistenza, nell'ambito di detto bacino, di numerosi prestatori di lavoro con riferimento ai quali appare altamente improbabile un esito favorevole dei suddetti processi di ricollocazione. Conseguentemente è fatta eccezione per le sole necessità operative dell'Amministrazione Straordinaria

connesse al completamento dell'attività liquidatoria, appare prospettabile già al momento presente l'esistenza di un cospicuo numero di lavoratori già strutturalmente eccedenti.

- XII. Al contempo, le medesime parti hanno altresì riscontrato la presenza, all'interno del complessivo bacino dei lavoratori sospesi, di un rilevante numero di dipendenti attualmente di difficile ricollocazione in un ambito esterno al settore del trasporto aereo, anche alla luce e nella consapevolezza del valore del patrimonio professionale maturato grazie alla pluriennale esperienza lavorativa nell'ambito di tale settore, ovvero in ragione dell'approssimarsi del limite di età per l'accesso al trattamento pensionistico;
- XIII. A conforto di quanto sopra, le parti hanno constatato che con comunicazione mail diffusa in data 5 ottobre è stato richiesto a tutti i lavoratori attualmente sospesi di inviare un curriculum al fine di partecipare ad iniziative per adeguamento o arricchimento delle proprie competenze professionali e/o per consentire alle organizzazioni imprenditoriali di prendere in considerazione la propria posizione ai fini della formulazione di eventuali offerte; solo un numero contenuto di prestatori di lavoro ha, allo stato, dato seguito positivo a tale Comunicazione.
- XIV. Stante l'intervenuta cessazione di ogni attività produttiva, nessun ulteriore strumento previsto dalla legge o adottabile in via negoziale per fronteggiare eccedenze di personale possa essere ritenuto applicabile o compatibile con l'attuale situazione aziendale. Le attuali condizioni di intervenuta cessazione delle attività produttive non consentono infatti l'attuazione di interventi di altro genere sull'utilizzazione del personale mediante ricorso a forme flessibili dell'orario di lavoro o sul lavoro a tempo parziale.
- XV. Anche alla luce di tali riscontri, la prospettiva dell'apertura della presente procedura è stata preventivamente rappresentata e condivisa con le OO.SS.. Ciò nel comune intento di ricercare ogni soluzione volta a limitare l'impatto sociale e di non pregiudicare gli esiti potenziali della ricollocazione tenuto conto anche degli scenari futuri; a tal fine è stata comunemente valutata l'opportunità del ricorso ad ogni mezzo valido a ridurre le eccedenze con l'adozione quale criterio di scelta ai sensi dell'art. 5 comma 1 della **non opposizione** al licenziamento.
- XVI. In particolare, tale valutazione preventiva ha registrato una convergenza sull'auspicabile conclusione della procedura con un accordo che preveda quale criterio di scelta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 quello della **non opposizione** al licenziamento, con conseguente diritto alla prestazione della Naspi integrabile a carico del FSTA nel rispetto della normativa vigente.
- XVII. Le posizioni professionali coinvolte nella procedura di licenziamento collettivo, per i motivi enunciate alla lettera a) della comunicazione di apertura della presente procedura e sopra ribaditi sono di 2668 unità come di seguito individuate nell'allegata tabella 2). La tabella 1) evidenzia, invece, l'attuale consistenza dell'organico e la sua disposizione organizzativa.

XVIII. La Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria si impegna, inoltre, a curare con tempestività gli adempimenti presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. L'Amministrazione Straordinaria comunicherà la collocazione in mobilità a tutti coloro i quali entro e non oltre il 22 dicembre p.v., data di chiusura della presente procedura, comunicheranno la **"non opposizione"** alla collocazione in mobilità. A tal fine, le dichiarazioni di **non opposizione** saranno trasmesse da ciascun interessato all'indirizzo pec amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it con la seguente formulazione:

*“il sottoscritto dipendente NOME E COGNOME, cod. fisc. _____, matricola aziendale n. _____, manifesta la propria **non opposizione** al licenziamento, con esenzione dall'obbligo per l'Azienda di rispetto dei termini di preavviso, in adesione all'accordo ex art. 5 della legge n. 223 del 1991 siglato tra l'Azienda e le OO.SS in data 7 dicembre 2023.”*

In alternativa ed in caso di mancata titolarità o disponibilità di un indirizzo pec, la medesima comunicazione potrà essere trasmessa da una casella mail ordinaria nominativa all'indirizzo mail DirezioneRisor.Umane@alitalia.com, allegando la copia in formato .pdf di un documento di identità.

3. Nel comune intento di addivenire al perfezionamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro stante l'eccezionalità della situazione conseguente all'avvio dell'efficacia delle disposizioni limitative delle misure di sostegno al reddito enunciate dall'art. 12 del d.l. n. 104/2023, le parti convengono e si danno atto, anche in via derogatoria delle vigenti disposizioni legali e contrattuali in connessione causale con l'attuale crisi occupazionale, che con riferimento ai recessi dal rapporto di lavoro che verranno intimati nei confronti di tali prestatori di lavoro in applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 233 del 1991 entro il 31 dicembre 2023, l'Amministrazione Straordinaria sarà esentata dall'obbligo di rispetto dei termini di preavviso, con conseguente efficacia immediata del recesso.
4. Fatta salva l'esenzione totale di cui al punto precedente e con riferimento ad ogni altra ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni contemporanea o successiva alla presente procedura le parti confermano, in ragione dell'eccezionalità della crisi occupazionale in atto ed anche per favorire possibili interlocuzioni istituzionali che le OO.SS. potranno promuovere nelle more della scadenza della proroga CIGS al 31 ottobre 2024, la fissazione del termine di preavviso ad un mese, conformemente a quanto pattuito nell'accordo siglato in sede aziendale in data 23 ottobre 2023.

5. All'esito della presente procedura e con riferimento ai prestatori di lavoro che rimarranno alle dipendenze dell'Amministrazione Straordinaria dopo il 31 dicembre 2023, le parti si incontreranno successivamente alla data di ultimazione del programma dell'Amministrazione Straordinaria per una verifica dell'andamento dei processi di ricollocazione ed ogni altra possibile iniziativa volta alla ricollocazione del personale in CIGS prima della definitiva scadenza del trattamento CIGS al 31 ottobre 2024, anche alla luce dell'evoluzione del riassetto societario della Società Ita Airways S.p.A. e della possibile riespansione della domanda di lavoro nel settore del trasporto aereo.
6. Il presente accordo chiude definitivamente la fase di informazione e di esame congiunto della procedura *ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 avviata con comunicazione del 1 dicembre u.s. ed autorizza la Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a comunicare le collocazioni in mobilità a partire dal prossimo 23 dicembre e non oltre il 31 dicembre p.v.

ALITALIA SAI in A.S.

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

ANPAC

ANPAV

USB L.P.

Tabella 1	
Consistenza organico	
Ground	471
Manutenzione	137
Personale di Staff	424
Piloti	293
Assistenti di Volo	1515
Totale complessivo	2840

Tabella 2	
Personale in cigs a zero ore	
Ground	469
Manutenzione	111
Personale di Staff	280
Piloti	293
Assistenti di Volo	1515
Totale complessivo	2668